

REGOLAMENTO PER LE RIPRESE TELEVISIVE NELLE SEDUTE PUBBLICHE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 29/06/2005

Art. 1

Ai fini di consentire una più larga diffusione dei lavori del Consiglio comunale e delle relative commissioni, è consentito effettuare riprese televisive delle pubbliche sedute del Consiglio stesso e delle commissioni consiliari, sia a cura del comune sia ad opera di emittenti televisive eventualmente interessate.

Non è consentito effettuare riprese televisive dei lavori del Consiglio comunale e delle relative commissioni solo quando i lavori stessi si svolgano nel corso di sedute segrete.

Art. 2

Non è consentito l'impianto dei fari illuminanti se non nelle fasi strettamente necessarie alle riprese televisive.

In considerazione del pubblico interesse alla massima pubblicizzazione dei lavori del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari, è consentito l'allacciamento della strumentazione di ripresa alla rete elettrica comunale anche alle emittenti televisive eventualmente interessate all'effettuazione delle riprese televisive solo per il tempo strettamente necessario alle riprese stesse.

Art. 3

Le emittenti televisive che volessero effettuare riprese dei lavori del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari dovranno darne comunicazione scritta firmata dal rappresentante legale dell'emittente stessa, anche immediatamente prima dell'inizio dei lavori, rispettivamente al Presidente del Consiglio e ai Presidenti delle commissioni.

Il Presidente del Consiglio ovvero della commissione interessata, prima dell'appello, avverte il pubblico e i consiglieri delle riprese televisive e della successiva diffusione delle relative immagini.

Durante le riprese i consiglieri avranno cura di non fare riferimento a condizioni di salute ovvero ad altri dati sensibili riguardanti qualsiasi persona, salvo che non lo ritengano indispensabile per l'espletamento del proprio mandato. In tal caso, però, sono tenuti a preavvisare il Presidente, che provvederà a rendere segreta la seduta.

Art. 4

Nel caso in cui dovessero essere presenti ai lavori più di tre emittenti, il Presidente del Consiglio ovvero della commissione interessata si avvarrà dei poteri conferitigli dalle leggi e dai regolamenti per ordinare nel modo migliore lo svolgimento dei lavori e della disciplina della sala.

Art. 5

Le riprese, che potranno essere diffuse anche sul *web*, dovranno essere tali da non rendere chiaramente distinguibile alcuna persona del pubblico senza l'autorizzazione della stessa.

Art. 6

Le riprese potranno invece riguardare i componenti del Consiglio ovvero della commissione interessata, salvo che gli stessi non esprimano per iscritto al Presidente del Consiglio ovvero della commissione interessata la volontà di non essere ripresi in primo piano. In tal caso il consigliere interessato potrà essere ripreso solo da lontano.

I consiglieri non possono impedire che la propria voce, durante i lavori del Consiglio o delle relative commissioni, sia in qualsiasi forma diffusa.



COMUNE DI CELLINO SAN MARCO

(Provincia di Brindisi)

Il presente Regolamento:

E' stato deliberato dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 23 del 29/06/2005;

E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 12/07/2005 al 26/07/2005 senza reclami;

E' entrato in vigore il giorno **27/07/2005**, primo giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Cellino San Marco, lì 27/10/2005

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Cosimo PASSIATORE)